

«A»

Statuto dell'Associazione di Volontariato Culturale

LE BARBUIRE

SEDE IN Via Magnoletto N°1 – 10055 CONDOVE (TO)

TITOLO I

Generalità

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

A) In data 18 novembre 2010 si è costituita conformemente alla carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991 un Associazione culturale di volontariato che assume la denominazione di: «Associazione Culturale Le Barbuire» siglabile in «Le Barbuire».

L'Associazione Culturale Le Barbuire, in seguito denominata brevemente "l'Associazione", ha sede legale in CONDOVE (To), Via Magnoletto N°1 (C.A.P. 10055)

Le eventuali future variazioni della sede legale potranno essere apportate in sede di consiglio direttivo senza variazioni statutarie, se questo avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunque comunicata entro 6 (sei) giorni dal verificarsi del cambiamento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

B)La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con votazione della maggioranza prevista dall'articolo **21** del presente statuto.

Art.2 Scopi e finalità

L'Associazione si dichiara apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopi di lucro. Prima finalità è quella di tutelare e conservare la memoria del Carnevale del Lajetto – antico rito della montagna di Condove (To) - riproponendone annualmente la rappresentazione sul posto secondo tradizione. Inoltre, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di svolgere attività nel settore della cultura tradizionale con particolare attenzione alla trasmissione della tradizione culturale e linguistica, musicale e coreutica del Piemonte alpino, con particolare riguardo alla Valle di Susa, territorio del Comune di Condove e di altri Comuni, e delle Valli Occitane e Francoprovenzali nonché delle culture dell'Europa che hanno contribuito alla formazione culturale di quest'area, spaziando dall'alto-medioevo sino al XIX secolo. L'attività sarà svolta, gratuitamente, per fornire alle popolazioni montane l'opportunità di rivivere le proprie feste e tradizioni offrendo momenti di partecipazione collettiva che possano essere gratificanti per le persone anziane e stimolanti per i giovani che vogliono riavvicinarsi alle proprie origini. Un aspetto secondario, ma non trascurato, sarà la valorizzazione dei patrimoni folclorici, antropologici, linguistici e culturali delle popolazioni montane (e non solo) con raccolta di testimonianze dirette che possano costituire elementi conservativi e di documentazione per le generazioni future.

Lo scopo principale rimane comunque quello di far rivivere la montagna, proponendo a coloro che ancora la popolano l'opportunità di sentirsi, come un tempo, parte attiva e vitale. Questo

fine si perseguirà realizzando attività che, attraverso il coinvolgimento e la solidarietà sociale con gli ultimi residenti delle aree montane, attuino opera di promozione culturale della lingua e delle tradizioni.

L'associazione è aperta a scambi culturali e/o operativi con altre Associazioni ed Enti e con il fine di favorire gruppi di studio e di ricerca sulle tradizioni suddette.

Art.3 Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'**Art.2** e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di operare:

A) Attraverso lo strumento delle convenzioni, per concorrere all'adempimento di progetti concordati con Comuni, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Enti locali (Comunità Montane o altro), Università.

B) Al di fuori delle convenzioni, attraverso lo svolgimento diretto delle attività di cui all'**Art.2** nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione regionale e nazionale vigente; in particolare prestando attenzione allo svolgimento di iniziative che rientrino nel pieno rispetto delle normative previste dalla legge 482/99, concernente le «*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*», ed in particolare riferendosi agli articoli 2, 5 e 14 della suddetta Legge.

C) Promuovendo attività di sensibilizzazione di vario genere e d'informazione alla popolazione tramite la predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo, promozione di convegni, studi, ricerche, interviste, esposizioni, rievocazioni, concorsi, libri o ricerche, film, opere teatrali, iniziative didattiche con le scuole.

L'Associazione contribuirà alla ricerca, allo studio ed alla diffusione delle tradizioni culturali di cui all'**Art.2** attraverso ogni canale a sua disposizione: corsi, stage, concerti, seminari, conferenze, pubblicazioni, media audio-visivi e internet. Promuoverà la conoscenza di dette tradizioni culturali su tutto il territorio nazionale ed all'estero; si occuperà di reperire, classificare, elaborare materiale relativo alla cultura tradizionale e di sostenere e di promuovere la creazione di gruppi per la rappresentazione di qualsiasi forma di tradizione popolare prevista nelle aree di interesse riportate nell'**Art.2**. Si proporrà quale punto di riferimento, coordinamento, collaborazione e cooperazione per tutti i gruppi che già operano nei comuni limitrofi nello stesso settore promuovendone la conoscenza sia sul territorio nazionale che all'estero.

D) Le attività di cui ai commi precedenti saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

E) L'attività dei soci volontari non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa fornitura della documentazione esplicativa e certificante ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

F) Tutte le attività svolte saranno completamente gratuite nei confronti della popolazione locale e di qualsivoglia altro fruitore.

G) È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo salvo quelle diversamente connesse ed indispensabili alla loro realizzazione.

H) L'Associazione, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni da parte di terzi con lavoro autonomo o dipendente, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle attività dichiarate o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art.3 Partecipazioni esterne

L'Associazione può aderire o partecipare ad enti ed organismi nazionali ed internazionali dopo apposita delibera del Direttivo, qualora tale partecipazione sia ritenuta opportuna per il miglior raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione collabora nei progetti di ricerca e studio in stretta collaborazione con il CE.S.DO.ME.O e farà parte delle associazioni EFFEPI, Chabmbra d'Oc e di tutte quelle che sono finalizzate agli stessi scopi di cui all'Art.2.

Art.4 Patrimonio e risorse economiche

A) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- 1) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.
- 2) Da eventuali donazioni, erogazioni, o lasciti pervenuti all'Associazione.
- 3) Da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio, sino a quando queste non siano state devolute o reinvestite.

B) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Quote associative e contributi degli aderenti.
- 2) Contributi di privati, persone fisiche o giuridiche.
- 3) Contributi volontari dai soci.
- 4) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione.
- 5) Contributi di organismi internazionali.
- 6) Donazioni o lasciti testamentari.
- 7) Rimborsi derivanti da convenzioni.
- 8) Qualsiasi altra forma di entrata istituzionale.
- 9) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

C) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottoporrà per approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di dicembre. Il bilancio consuntivo sarà depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e potrà essere liberamente consultato da ogni associato in regola con il pagamento della quota d'associazione.

D) L'Associazione s'impone l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto e in regola con le norme di legge vigenti. Potrà essere costituito un fondo di riserva per un importo non superiore al 10% dell'avanzo di gestione, mentre il reinvestimento potrà anche essere destinato all'acquisto di attrezzature utili allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

E) In nessun caso si potranno dividere tra gli associati, anche in forme diverse, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione, lo stesso vale per il fondo di riserva e altri utili eventuali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura associativa.

TITOLO II

I Soci

Art.5 Soci

Il numero di soci è illimitato, all'Associazione potranno aderire tutte le persone che ne faranno richiesta purché dimostrino di voler operare seriamente nel settore e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione e s'impegnino spontaneamente e gratuitamente per la loro attuazione. Potranno aderire all'Associazione anche i minori, purché sotto la responsabilità dei legali tutori.

Art.6 Durata dell'Associazione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso di cui all'**Art.8**.

Art.7 Criteri di ammissione ed esclusione

A) Per aderire all'Associazione occorre fare domanda al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, estremi di un documento di identità e codice fiscale, residenza, indirizzo, numeri telefonici e dichiarare di accettare lo Statuto e le delibere degli organi sociali. Con la domanda di ammissione il socio si impegna a rispettare il presente Statuto, ad osservarne i regolamenti specificati nei vari articoli e ad accettare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

B) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza di adesione, che deve sempre essere motivata, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.

C) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa lettera di diniego.

D) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la relativa quota d'associazione nell'entità stabilita dall'Assemblea.

E) La qualifica di socio è legata alla persona o associazione indicata nella domanda di adesione e non è trasmissibile ad altra persona o associazione.

F) La qualifica Socio si perde quando ricorra almeno una delle seguenti cause:

- 1) Dimissioni volontarie indirizzate in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- 2) Esclusione per gravi motivi (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; condanna definitiva, salva sospensione cautelativa anteriore, per reati contro la Pubblica Amministrazione, la morale, il paesaggio, l'ambiente, la persona), accertati dal Direttivo o da qualunque Socio, Ente od organo superiore.
- 3) Per morosità derivante dal mancato pagamento della quota annuale d'associazione, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di un sollecito scritto.
- 4) Per causa di decesso.

G) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devo essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica.

H) La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

I) In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 Tipologia di soci

All'interno dell'Associazione si distinguono le seguenti tipologie:

A) Soci Ordinari; Soci che assicurano nel limite delle proprie disponibilità supporto alle attività dell'Associazione secondo le proprie capacità, attitudini ed interessi. I Soci ordinari sono coperti da Assicurazione contro incidenti od infortuni che possano accadere nello svolgimento di attività promosse dall'Associazione sia verso persone e cose che nella propria persona.

B) Soci Sostenitori; Soci che pur non assicurando la disponibilità al supporto delle attività della l'Associazione ne condividono tuttavia i principi e la sostengono moralmente e finanziariamente.

C) Soci Onorari; persone che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore dell'Associazione.

D) Le qualifiche di Socio sostenitore e onorario non danno diritto: alla copertura assicurativa e al voto.

Art.9 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività a prescindere da quanto specificato nel comma **D)** dell'**Art.8**.

I soci ordinari hanno diritto:

- a) A partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dall'Associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni all'Associazione.
- b) Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- c) Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche al presente Statuto.
- d) I soci che prestano attività di volontariato attivo in seno all'Associazione concorrendo allo svolgimento delle attività prefissate, devono essere assicurati dall'Associazione (tramite apposita stipula di un contratto con società assicurativa) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- e) I soci hanno diritto a promuovere iniziative atte a dare impulso ad ogni attività riconducibile agli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci, ordinari, sostenitori ed onorari sono obbligati a:

- a) All'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- b) A prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale spontaneo e gratuito.

- c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
- d) Al pagamento della quota associativa, nei termini previsti, annualmente stabilita dall'Assemblea generale dei soci, pena la decadenza dalla qualifica di socio. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- e) A garantire una disponibilità adeguata per lo svolgimento dell'attività sociale.
- f) A mantenere in efficienza eventuali strumenti, materiali, vestiario dato in dotazione o visione.
- g) A partecipare ai corsi di formazione ed informazione eventualmente istituiti.
- h) Tutti gli appartenenti all'Associazione impegnati in attività operative, si impegnano ad attenersi rigorosamente, ai fini della sicurezza e dell'efficienza delle operazioni stesse, alle istruzioni ed al coordinamento dei responsabili.
Ove all'esecuzione delle istruzioni predette si frappenessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il Socio deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative.
Di quanto sopra il Socio deve informare immediatamente i coordinatori /responsabili riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Art.10 Quota associativa

La quota associativa fissata dall'Assemblea dei soci è di € 20 (venti) per i soci Ordinari e di € 10 (dieci) per i soci Sostenitori.
Il pagamento della quota associativa da diritto al ricevimento della tessera dell'Associazione.

TITOLO III

Organi sociali

Art.11 Organi dell'Associazione

Sono considerati Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci (Organo operativo e rappresentativo)
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo operativo)
- c) Il Presidente (Funzione Rappresentativa)
- d) La Commissione cultura (Organo consultivo facoltativo)
- e) La Commissione tecnica (Organo Consultivo facoltativo)

Art.12 Durata cariche sociali

Tutte le cariche sociali in seno all'Associazione sono elettive e gratuite, hanno durata massima quadriennale.

Nel caso di dimissioni o di altra causa che comporti la cessazione dell'incarico si provvederà alla sostituzione nominando alla carica il primo fra i non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art.13 Assemblea dei soci

A) L'Assemblea dei soci, formata da tutti i soci regolarmente iscritti, è l'organo sovrano dell'Associazione e ne regola l'attività.

B) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o abbiano procedimenti disciplinari in corso.

C) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio conferendo allo stesso una delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 2 (due) soci assenti.

D) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

E) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto. Queste convocazioni dovranno essere indette entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

F) La convocazione sarà inoltrata per iscritto con almeno 7 (sette) giorni d'anticipo. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima dovrà essere distanziata dalla prima di almeno 24 ore.

G) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le assemblee a cui partecipino di persona o per delega tutti i soci e gli Organi direttivi.

H) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea devono essere trascritte su un verbale redatto dal Segretario o da un partecipante all'Assemblea appositamente delegato. I verbali delle Assemblee devono essere controfirmati dal redattore e dal Presidente e quindi conservati con la documentazione legale dell'Associazione.

I) L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Si definisce come Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica del presente Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'Associazione. Si definisce Ordinaria in tutti gli altri casi.

L) Le votazioni avverranno per alzata di mano.

M) Il Presidente dell'Associazione (o chi svolgerà la funzione di presidenza dell'Assemblea) avrà diritto di voto doppio nel caso di parità fra favorevoli e contrari.

Art.14 Assemblea Ordinaria dei soci

A) L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza del 50%+1 degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati con delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli Amministratori non votano.

B) Le delibere dell'Assemblea sono considerate valide quando sono approvate dalla maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati con delega.

C) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, nel periodo compreso fra il 31 novembre e il 31 dicembre, per espletare l'esame e l'approvazione del bilancio.

D) Le delibere dell'Assemblea devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede ed inserite nel registro dei verbali e delle delibere delle Assemblee, conservato a cura del segretario dell'Associazione.

Art.15 Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) Approva il bilancio consuntivo delle gestione in corso e quello preventivo per l'anno a venire.
- 2) Approva la relazione di attività presentata dal Presidente o da chi in sua vece.
- 3) Discute ed approva i futuri programmi di attività.
- 4) Elege fra i soci aventi diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero.
- 5) Elege o nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la loro esistenza sia stata inserita nello Statuto, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti del Collegio siano esterni all'Associazione.
- 6) Elege o nomina il Collegio dei Probiviri, qualora la loro esistenza sia stata inserita nello Statuto.
- 7) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti nominati dal Consiglio Direttivo stesso attingendo dalla graduatoria dei non eletti, come dall'**Art.12**.
- 8) Approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni.
- 9) Delibera circa l'entità delle quote associative annuali e sugli eventuali contributi straordinari.
- 10) Delibera sull'esclusione di soci.
- 11) Delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 12) Approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività in seno all'Associazione. Tali spese dovranno essere dettagliatamente documentate.
- 13) Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano o si siano rese necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- 14) Delega il Consiglio Direttivo ad espletare tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- 15) Può nominare un Presidente Onorario nella figura di una persona che abbia acquisito meriti eccezionali in attività a favore dell'Associazione.

Art.16 Assemblea Straordinaria dei soci

A) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve avvenire seguendo le modalità previste negli **articoli 13** e **14** del presente Statuto.

B) Per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della medesima sarà necessario il voto favorevole da parte di almeno i tre quarti dei soci presenti e aventi diritto di voto.

C) Le eventuali modifiche all'Atto Costitutivo dell'Associazione o dello Statuto dovrà essere approvata con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti degli associati. Le delibere di questo genere dovranno avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.17 Il Consiglio Direttivo

A) Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri che durano in carica un anno e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, fatto salvo il caso in cui nessun socio sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea potrà rieleggere i componenti uscenti. Potranno essere nominati ed assunti in qualità di consiglieri esterni sino a 10 rappresentanti di altre organizzazioni che abbiano aderito e si siano tesserate all'Associazione.

B) L'Assemblea che procede all'elezione determina, in anticipo, il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

C) Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, oltre a stabilire le mansioni specifiche dei singoli Consiglieri, provvede a nominare mediante elezione a maggioranza assoluta le seguenti cariche sociali:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vicepresidente
- 3) Il Tesoriere
- 4) Il Segretario
- 5) Un Addetto alla Pubblicità e/o alle Pubbliche Relazioni (facoltativo)
- 6) Un Addetto alle Ricerche Culturali (facoltativo)
- 7) Un Addetto alla Commissione Tecnica (facoltativo)

D) Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

E) In caso di dimissioni, di decesso o d'esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione andrà poi ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo

F) Nel caso vi fosse la decadenza o la rinuncia di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite nuove elezioni al rinnovo dell'intero organo.

G) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

H) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione operativa, attua i mandati e le delibere dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono come compiti dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo, tramite i suoi componenti nelle specifiche mansioni, svolge le seguenti attività:

- 1) Attua tutte le delibere dell'Assemblea dei soci.
- 2) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio, preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione d'attività.
- 3) Delibera in merito alle domande di nuove adesioni all'Associazione.
- 4) Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci o di sanzioni nei loro confronti.
- 5) Sottopone all'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
- 6) Il Consiglio Direttivo stipula, a nome dell'Associazione, una polizza assicurativa che copra le attività dei soci e la responsabilità civile nei confronti di terzi durante lo svolgimento delle attività sociali.
- 7) Ha facoltà di costituire Comitati Speciali di cui possono fare parte sia gli associati sia gli esperti (anche non soci) per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8) Sottopone i progetti agli Enti o alle Istituzioni che possono erogare dei contributi.
- 9) Mantiene i contatti con Enti e Istituzioni per far conoscere l'Associazione e la sua attività.
- 10) Mantiene i rapporti con le altre Associazioni operanti nei medesimi campi, anche se non aderenti all'associazione.
- 11) Può aderire, su delibera dell'Assemblea dei soci, ad altre Associazioni.

- 12)Può stipulare atti e contratti in nome dell'Associazione per questioni inerenti lo svolgimento delle attività sociali.
- 13)Cura gli aspetti di visibilità dell'associazione mantenendo i rapporti con gli organi d'informazione.
- 14)Cura gli aspetti pubblicitari dell'Associazione.

I) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni 6 (sei) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia necessità di deliberare su argomenti importanti per l'Associazione, oppure quando ne è fatta richiesta di convocazione da parte di almeno metà dei componenti.

M) La convocazione è inoltrata per iscritto con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide tutte le riunioni a cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.

N) L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo comporta l'esclusione dal Consiglio Direttivo stesso e la sospensione immediata dalla carica esercitata.

O) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o di altro membro a ciò delegato dal Consiglio, sottoscritti dal redattore e dal Presidente della riunione, dovranno essere conservati agli atti e resi disponibili alla visione da parte di tutti i soci.

P) Affinché le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano considerate valide occorre la presenza effettiva (e non con deleghe che non saranno accettate) della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti favorevoli e contrari la deliberazione sarà considerata non approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.18 Presidente

A) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile fino ad un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

B) Il Presidente ha queste funzioni:

- 1) La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 3) Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.
- 4) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fonte all'Assemblea.
- 5) Convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

C) In caso di sua assenza o impedimento giustificato le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo

D) Il Presidente ed il Vicepresidente hanno la firma sociale, ma possono delegare un altro membro del Consiglio Direttivo a rappresentarli.

E) Nel caso venisse contratto un Conto Corrente Bancario o Postale a nome dell'Associazione ne avranno la firma depositata il Presidente ed il Vicepresidente o comunque non meno di due membri del Consiglio Direttivo. Tutti coloro che avranno accesso al Conto Corrente dovranno rendicontare al Consiglio Direttivo circa le operazioni bancarie svolte su tale conto.

F) Il Presidente, in caso d'urgenza, può assumere i poteri del Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti messi in atto dal presidente devono essere esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art.19 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di costituire dei Comitati Tecnici a cui parteciperanno gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire gli ambiti d'azione e le linee d'intervento del Comitato e ne nominerà il Coordinatore.

Art.20 Scioglimento dell'Associazione

A) L'Assemblea Straordinaria potrà decidere circa lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

B) Sarà fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione o passaggio ad altra Associazione di Volontariato operante in identico o analogo settore.

Art.21 Norme finali

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile Italiano, della Legge nazionale 266/1991, della normativa Regionale e Provinciale che regola la materia.

Condove,

Il Presidente.....

Il Vicepresidente.....

Il Segretario.....